



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 58

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

155^a seduta: mercoledì 13 gennaio 2021

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTEPag. 3, 4, 5 e *passim*
 BATTISTONI (FIBP-UDC) 7
 BERGESIO (L-SP-PSd'Az)3, 4, 7 e *passim*
 * CALIGIURI (FIBP-UDC) 3
 DE BONIS (Misto-MAIE) 6, 7, 8
 L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali* 4, 5, 6 e *passim*
 LA PIETRA (FdI) 3, 7
 MAGORNO (IV-PSI) 3, 7, 8
 MOLLAME (M5S), *relatore*4, 5, 6 e *passim*
 TARICCO (PD) 4

(1576) VALLARDI ed altri. – Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca

(1858) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di elicicoltura

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1576, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1858 e rinvio)

PRESIDENTEPag. 9, 10
 BERGESIO (L-SP-PSd'Az), *relatore* 9

(1324) MANTERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 10, 12
 * CALIGIURI (FIBP-UDC), *relatrice* 11
 MANTERO (M5S) 12

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 12, 15
 LA PIETRA (FdI), *relatore* 12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golignelli ed altri

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge 988, sospesa nella seduta di ieri con l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 9.4.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.2 e lo trasformo nell'ordine del giorno G/988/5/9.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.4 e anche io lo trasformo nell'ordine del giorno G/988/5/9.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, analogamente ai miei colleghi, anche io ritiro l'emendamento 9.6 e lo trasformo nell'ordine del giorno G/988/5/9.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MAGORNO (*IV-PSI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.3.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.5 decade per assenza dei presentatori.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dai senatori Taricco e Biti

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal relatore, identico all'emendamento 9.9 (testo 2), presentato dai senatori Taricco e Biti.

È approvato

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.10 e lo trasformo nell'ordine del giorno G/988/5/9.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. L'emendamento 9.11 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.8.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 11.2 e 11.3. Invito, invece, a ritirare l'emendamento 11.1 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 11.4.

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dai senatori Taricco e Biti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Durnwaldeer.

È approvato.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.4 e lo trasformo nell'ordine del giorno G/988/7/9.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui è stato presentato un emendamento.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.1 a condizione che venga riformulato aggiungendo: «di Trento e Bolzano».

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

TARICCO (PD). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 12.1 e, accolgo la proposta del relatore riformulandolo in un testo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12. 1 (testo 2), presentato dai senatori Durnwalder e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui è stato presentato un emendamento.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.1.

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui è stato presentato un emendamento.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 15.1.

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore De Bonis.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, su cui è stato presentato un emendamento.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.100.

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui è stato presentato un emendamento.

DE BONIS (*Misto-MAIE*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 17.0.1 e lo trasformo nell'ordine del giorno G/988/8/9.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 18, al quale sono stati presentati emendamenti.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.100, come riformulato in un testo 2, che è in distribuzione per la consultazione dei Commissari.

Esprimo parere contrario sul subemendamento 18.100/1, nonché sugli emendamenti 18.1, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.5 e 18.0.9. Gli emendamenti 18.0.6 (testo 2) e 18.0.8 (testo 2) risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.1 (testo 2). L'emendamento 18.0.7 (testo 2) è stato ritirato. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.2 ed invito al ritiro degli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4.

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

DE BONIS (*Misto-MAIE*). Signor Presidente, ritiro il subemendamento 18.100/1, come anche l'emendamento 18.3, che trasformo nell'ordine del giorno G/988/9/9, e l'emendamento 18.0.1, che trasformo nell'ordine del giorno G/988/10/9.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 18.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 18.1 e 18.2.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 18.0.2 ed aggiungo la firma all'ordine del giorno G/988/4/9. Ritiro, inoltre, l'emendamento 18.0.9 e lo trasformo nell'ordine del giorno G/988/11/9.

MAGORNO (*IV-PSI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 18.0.4 ed aggiungo anche io la firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 18.0.5 ed aggiungo anche io la firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 19, sul quale sono stati presentati due emendamenti.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 19.1 e 19.0.1, altrimenti il parere è contrario.

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

BATTISTONI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, per evitare che decada, sottoscrivo l'emendamento 19.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Durnwalder ed altri.

Non è approvato.

MAGORNO (*IV-PSI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 19.0.1.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Essendo così conclusasi la votazione degli articoli e dei relativi emendamenti, dispongo una breve sospensione della seduta, che riprenderà con l'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti precedentemente presentati.

(I lavori, sospesi alle ore 9,55, sono ripresi alle ore 10,30).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti precedentemente presentati.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo.

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G/988/4/9, G/988/5/9, G/988/7/9 e G/988/11/9.

Sull'ordine del giorno G/988/6/9 si propone la seguente riformulazione: all'ultimo capoverso, espungere l'espressione «nella legge primaria» e sostituirla con «provvedimento specifico». In tal caso, il parere è favorevole.

Invito, invece, al ritiro degli ordini del giorno G/988/8/9, G/988/9/9 e G/988/10/9.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bergesio se accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G/988/6/9.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

DE BONIS (*Misto-MAIE*). Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro degli ordini del giorno G/988/8/9, G/988/9/9 e G/988/10/9 e sottoscrivo l'ordine del giorno G/988/4/9.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G/988/4/9, G/988/5/9, G/988/6/9 (testo 2), G/988/7/9 e G/988/11/9 non verranno posti in votazione.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Metto ai voti la proposta che il relatore in Commissione, senatore Mollame, riferisca favorevolmente in Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 988, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

È approvata.

(All'unanimità).

PRESIDENTE. Nel concludere l'iter in Commissione di questo disegno di legge, lasciate che esprima la mia soddisfazione per il suo positivo completamento, ringraziando il sottosegretario L'Abbate ed i colleghi senatori per l'apporto fornito ai lavori.

(1576) VALLARDI ed altri. – Disposizioni sul commercio delle chioccioline e della bava di lumaca

(1858) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di elicicoltura

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1576, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1858 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1576, sospesa nella seduta del 18 febbraio scorso.

Comunico che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1858, di iniziativa del senatore Taricco ed altri, recante «Disposizioni in materia di elicicoltura».

Il relatore, senatore Bergesio, ha la parola per l'illustrazione del provvedimento.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, il testo in esame, Atto Senato 1858, assegnato alla Commissione in sede redigente, è diretto a regolamentare le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento delle lumache nell'ambito dell'intera filiera alimentare.

Il provvedimento, composto da undici articoli, si collega al disegno di legge n. 1576. Esso individua all'articolo 1 gli ambiti in cui viene disciplinata l'attività di elicicoltura: la raccolta e l'allevamento; gli utilizzi, la macellazione e il confezionamento; il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione; le specie allevabili e commercializzabili; l'anagrafe nazionale e la tracciabilità; la sicurezza, le sanzioni e i controlli; l'informazione e l'educazione alimentare.

L'articolo 2, ai fini della applicazione della legge, reca una serie di definizioni, tra cui quella di elicicoltura, di chioccioline e di bava. L'articolo

3 disciplina le modalità della raccolta delle chioccioline: questa è consentita, esclusivamente nelle ore diurne. Al riguardo, l'articolo 4 prevede che l'attività di elicicoltura, in tutte le sue articolazioni di attività agricola e di allevamento, a tutti gli effetti di legge è tenuta ai medesimi obblighi e fruisce del medesimo trattamento fiscale e previdenziale.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzo delle chioccioline provenienti da allevamento, prevedendo in particolare che il loro utilizzo per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici è consentito esclusivamente qualora provenienti da impianti autorizzati e ubicati all'aperto o, se di importazione, qualora corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità.

L'articolo 6 concerne la commercializzazione della «bava di lumaca prevedendo che possa essere messa in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da allevamenti». L'articolo 7 disciplina la macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chioccioline.

L'articolo 8 concerne il commercio delle chioccioline: vengono anzitutto definite le specie di chioccioline che possono essere commercializzate, provenienti da impianti iscritti nell'elenco degli impianti autorizzati. L'articolo 9 individua, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative.

L'articolo 10 rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle tipologie di prodotto del settore elicicolo per le quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza, prevedendo altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio *made in Italy*. L'articolo 11 reca le disposizioni finali.

PRESIDENTE. Colleghi, in considerazione del fatto che il disegno di legge testé illustrato dal relatore è analogo al disegno di legge n. 1576, già all'esame della Commissione, propongo la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1858 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1576.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

(1324) MANTERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 1324, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa».

La relatrice, senatrice Caligiuri, ha la parola per illustrare il provvedimento.

CALIGIURI, *relatrice*. Signor Presidente, il testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione della filiera industriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, considerati i recenti contrasti giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa della normativa in materia, si ritiene necessario e urgente intervenire modificando la legge n. 242 del 2016, che detta disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Più in dettaglio, il disegno di legge, composto da 2 articoli, al comma 1 dell'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016. La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare, sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: *g-bis*) infiorescenze fresche e essiccate per uso alimentare e *g-ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, estrazioni di terpeni ad uso erboristico e aromatizzante, prevedendo altresì che la percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) in essi contenuta sia inferiore allo 0,6 per cento e che siano garantiti gli *standard* di qualità relativi alla produzione alla conservazione.

La lettera *b*) del comma 1 aggiunge, al medesimo articolo 2, il comma *3-bis*, prevedendo che sulle etichette delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, all'estrazione di terpeni e ad uso erboristico e aromatizzante debbano necessariamente essere indicati la quantità di THC contenuta (che deve essere inferiore allo 0,6 per cento), il contenuto di cannabidiolo (CBD), l'assenza di metalli pesanti e l'origine di provenienza della coltivazione.

La lettera *c*) del comma 1 novella l'articolo 3 della legge n. 242 del 2016 concernente gli obblighi del coltivatore, estendendo il campo di applicazione della norma non solo alle sementi ma anche alla talea. La lettera *d*) del comma 1 novella l'articolo 6 della legge n. 242 del 2016 recante incentivi per la filiera della canapa, prevedendo che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, possa essere destinata con decreto ministeriale anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca, invece, una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la *cannabis*, compresi i prodotti da essa

ottenuta, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale allo 0,6 per cento.

L'articolo 2 disciplina, infine, l'entrata in vigore del provvedimento, previsto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MANTERO (*M5S*). Signor Presidente, desidero ringraziare lei e la relatrice per aver finalmente deciso di incardinare il disegno di legge, avviandone l'esame, anche perché recentemente sono iniziati, presso il Ministero delle politiche agricole, i lavori del Tavolo di filiera della canapa. Finalmente, iniziamo ad occuparci del settore della canapa industriale, che è stato trascurato un po' troppo a lungo.

Essendo trascorso diverso tempo da quando ho presentato il disegno di legge, io ho avuto modo di esaminare ancora la materia. Esso va implementato e quindi saranno necessari alcuni aggiustamenti al testo. Pertanto, chiedo se vogliamo iniziare a verificare la possibilità di svolgere un breve ciclo di audizioni per approfondire la tematica oggetto del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Mantero, non solo la sua proposta è bene accettata, ma i commissari tutti sono inviati a segnalare i nominativi di soggetti che essi ritengano debbano essere auditi su tale argomento.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 2009, dell'onorevole Liuni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Il relatore, senatore La Pietra, ha la parola per illustrare il provvedimento.

LA PIETRA, *relatore*. Signor Presidente, il testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, è stato approvato dall'Assemblea della Camera il 4 novembre 2020 con atto 1824 e reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Ai sensi dell'articolo 1, il disegno di legge ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. Il

settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione, avente carattere ornamentale e non ornamentale.

Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macrocomparti produttivi: floricoltura; produzione di organi di propagazione gamica o agamica; vivaismo ornamentale; vivaismo frutticolo; vivaismo forestale. Si precisa, quindi, che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.

L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati, nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica. L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo, prevedendo che, all'interno del Piano Nazionale del settore florovivaistico, possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree Nord, Centro, Sud, isole maggiori e zone svantaggiate; alle Regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

L'articolo 4 definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, consistente nella produzione o nella manipolazione del vegetale, nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono, quindi, individuate alcune prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5, concernente i distretti florovivaistici, prevede che le Regioni possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico; possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e di sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici e dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di consulenza, di promozione ed elaborazione di progetti.

Al tavolo è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti na-

zionali, sindacati, AGEA, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, università e Società di ortofrutticoltura italiana.

Nell'ambito del tavolo è quindi istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici, nonché l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

L'articolo 7 concerne l'ufficio dirigenziale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che assume la nuova denominazione «PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo» e le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy*, composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente, della salute, dell'economia e dello sviluppo economico; l'organo in questione promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, diretto ad individuare le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle Regioni nei singoli piani di sviluppo rurale. Viene, altresì, autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal tavolo tecnico del settore florovivaistico.

L'articolo 10 prevede che le Regioni possono istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Lo stesso Ministero è chiamato a promuovere tali marchi, a favorire la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica, nonché a promuovere l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.

L'articolo 11, dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevede che il MIPAAF predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore. Viene, quindi, autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal tavolo tecnico.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei Comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I Comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tali centri, operanti nel settore del giardinaggio e del florovivaismo, sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e forniti di serre e di vivai; i centri sono predisposti per la produzione e la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore.

All'attuazione di tali disposizioni si provvederà con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà assicurare, tra l'altro, che, dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non discendano maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde. L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupano della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento.

Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili. Costituisce titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.

L'articolo 16, concernente la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, prevede che i Comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

L'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, mentre, ai sensi dell'articolo 18, lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le Regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti. L'articolo 19 contiene infine una clausola di salvaguardia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,50.

